

Condotte suicidarie in carcere e responsabilità penale del terzo.

di **Sergio Romice**

L'individuazione e la spiegazione delle responsabilità penali del terzo in caso di suicidio in carcere impongono di fare preliminarmente chiarezza sul fatto o sull'atto del suicidio e sulla sua rilevanza giuridica nell'ordinamento.

Per suicidio si intende il fatto di darsi la morte con mano propria; suicida è colui che si procura direttamente e volontariamente la morte¹.

Con il suicidio l'uccisione è posta in essere o materialmente eseguita dalla vittima e la vittima conserva il dominio della propria azione e la realizza materialmente con propria mano, uccidendo sé stesso.

Le idee dei giuristi e le disposizioni dei legislatori sul suicidio partono da un rigorismo troppo spesso eccessivo e, nel corso del tempo, si sono andate sempre più mitigando, fino ad ammettere, ormai quasi unanimemente, la completa impunità del suicidio.

Nel nostro ordinamento il suicidio è sicuramente una condotta penalmente lecita².

Sulle cause del suicidio la dottrina più autorevole³ ha affermato che l'atto può germinare su un substrato di anomalie mentali od anche di un profondo perturbamento della coscienza; in questi casi, è l'effetto di anormali condizioni psichiche croniche o acute in chi lo compie⁴; ma non è infrequente che il suicidio sia posto in essere da individui non affetti da infermità psichiche né da visibili disturbi di carattere psichico⁵.

Quando però il suicidio accade, esso è studiato prevalentemente come un fatto fuori dal normale e attraverso un metodo clinico, caratterizzato da uno studio approfondito della personalità, della storia individuale del suicida e delle circostanze in cui è maturata l'idea suicida.

L'indagine è per lo più rivolta all'individuazione delle cause che hanno determinato la capacità del suicida di sopraffare le forze psichiche che si

¹ E.ALTAVILLA, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale coordinato da E.FLORIAN, VALLARDI, MILANO, 1934, 162.

² Il codice penale sardo del 1839 puniva il suicidio consumato dichiarando vile il suicida annullandone il testamento e privandolo degli onori funebri e puniva il suicidio tentato condannandone l'autore alla custodia da uno a tre anni..

³ E.ALTAVILLA La psicologia del suicidio con prefazione di E.MORELLI, XV 398, PERRELLA, NAPOLI, 1910

⁴ E.FERRI, L'omicidio suicidio, responsabilità giuridica, UTET, 1925, 519..

⁵ G.TARTAGLIONE, Suicidio e tentato suicidio, a margine di un convegno, in Rassegna penitenziaria e criminologica Gennaio Dicembre 1990, 435.

oppongono agli impulsi suicidi; il suicidio insomma è studiato prevalentemente come evento con la malcelata convinzione, di opinionisti, medici, criminalisti e penalisti, che esso sia più una conseguenza di concause che una conseguenza riconducibile ad una scelta libera ed autonoma della vittima.

Varie sono le ragioni che sostengono la liceità del suicidio.

Da un punto di vista strettamente criminologico e penale, il suicidio è ritenuto⁶ non punibile, perché di fronte ad esso la pena non potrebbe avere alcuna forza intimidatrice: chi tenta di uccidersi, infatti, è sicuro di sfuggire con la morte ad ogni pena; e perché di fronte ad esso la pena non può avere nemmeno efficacia emendatrice, perché chi ha affrontato la morte "non potrà soverchiamente preoccuparsi di una pena qualunque essa sia, tanto più che egli nella recidiva così frequente nei suicidi cercherebbe la liberazione; minacciando una pena si aggiungerebbe un nuovo motivo di uccidersi a colui che già tanti ne ha avuti per aver tentato il proprio suicidio."

La pena al cadavere, inoltre, è un assurdo logico e giuridico oltre che barbaro e ingiusto e cozza col principio che la morte estingue l'azione penale.

La pena agli eredi oltre che essere un inutile crudeltà, cozzerebbe con il principio dell'intrasmissibilità della repressione punitiva.

Sarebbe del tutto inutile, inoltre, rafforzare con l'esemplarità di una pena, l'amore della propria vita, già radicato nell'uomo dalla natura stessa dell'esistenza⁷.

Non ultimo, si ritiene⁸ che il suicidio, comunque lo si voglia giudicare dalla morale o dalla religione, non può costituire un delitto perché è l'esercizio del primo diritto spettante all'uomo, cioè il diritto sulla propria persona che ha dei limiti nelle necessità sociali, finché l'uomo vive in società, ma che diventa assoluto e sovrano quando importa rinuncia alla vita.

La legge lascia impunito il gesto suicidario praticato individualmente; ma laddove a tale gesto si unisce un qualsiasi contributo di un terzo, la legge cambia il proprio atteggiamento quasi neutrale e si interessa dell'azione del terzo, in qualche modo vicina al suicidio.

Le diverse ragioni che militano per la non incriminabilità del suicida, non sussistono per chi lo determina, il suicidio o lo favorisce nell'esecuzione o comunque influisce sul tragico proposito⁹.

⁶ E.ALTAVILLA, *Delitti contro la persona* cit.,186

⁷ F.CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale* dettato nella R. Università di Pisa, 1867,(§1155).

⁸ E.FERRI, *L'omicidio suicidio, responsabilità giuridica*, Cit.,524. Afferma Enrico Ferri: "io non so davvero per quale ragione questa vita che l'uomo non chiede ad alcuno ma che gli è data da una fatalità naturale gli potrebbe essere giuridicamente imposta in perpetuo dalla società. Giacché la pretesa necessità dell'esistenza individuale all'esistenza sociale parmi assai problematica";

⁹ E.ALTAVILLA, *Delitti contro la persona*, *Trattato di Diritto Penale*, vol X, cit.186.

L'ausiliatore del suicidio non agisce quasi mai in uno stato di perturbamento di coscienza; egli non tende verso la morte, cosicchè egli è suscettibile d'intimidazione e di emenda.

"Mentre il suicidio si ricovera all'ombra della presunzione di furore" si afferma¹⁰, "la presunzione di alienazione mentale non assiste per fermo coloro che partecipano al suicidio altrui".

Penalmente illecita, quindi, è la condotta di compartecipazione al suicidio così come stabilito dal nostro codice penale che appunto punisce l'istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.).

Nota è altresì la punizione dell'omicidio del consenziente.

Le due ipotesi, quella del suicidio e quella dell'omicidio del consenziente, sono state spesso studiate nell'ambito di un unico fenomeno, definito¹¹ omicidio suicidio o suicidio indiretto; tale fenomeno, assumerebbe due forme, l'una è quella del suicidio vero e proprio come sopra definito; l'altra consisterebbe nell'uccisione o nell'aiuto che chiede ed ottiene da un altro uomo, chi non abbia la forza fisica o morale sufficiente per darsi la morte. Nella seconda forma di omicidio – suicidio, sono poi accostate le diverse ipotesi dell'aiuto al suicidio e dell'uccisione del consenziente.

La profonda enorme differenza che i criminalisti quasi unanimemente stabiliscono tra la partecipazione al suicidio e l'uccisione del consenziente è posta in dubbio laddove si osservi che nella realtà delle cose "non vi è tanta differenza tra chi faccia bere del veleno o esploda la rivoltella contro l'amico disperatamente ammalato che invoca pietà e l'abbreviamento di inutili torture e chi sapendo dell'uso che sta per farne procuri al suicida l'arma o il veleno che altrimenti non potrebbe avere".

Ma, nonostante in alcuni casi pratici possa risultare difficilissimo distinguere la uccisione del consenziente dall'aiuto al suicidio, le due ipotesi rimangono nettamente distinte sul piano dell'esecuzione materiale dell'azione¹².

¹⁰ F.CARRARA, Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa, 1867,(§1155).

¹¹ E.FERRI, L'omicidio suicidio, responsabilità giuridica, UTET,1925,457.

¹² CASS. n.3147/1998: "Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell'agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria."

Si aprono così nella legge le porte all'imputazione del terzo per il suicidio altrui; e la condotta del terzo risulterà rilevante¹³ sulla base del seguente schema logico: a) la condotta suicida determina la morte; b) in natura non si hanno quasi mai eventi prodotti da una sola ed unica causa; c) la condotta del suicida può essere solo una delle cause della morte o può concorrere con altri antecedenti causali di quella morte; d) la condotta suicida può, quindi, considerarsi come una causa sopravvenuta che può aver potenziato l'efficienza causale di altra condotta, così concorrendo a produrre l'evento come concausa o causa sopravvenuta.

Dal punto di vista oggettivo, quindi, quando una condotta interferisce con un suicidio, occorre fare attenzione all'equivoco di considerare la condotta suicida come causa autonoma e indipendente della morte, capace, sempre, di interrompere l'efficienza di eventuali antecedenti causali; solo in alcuni casi, la deliberata volontà della vittima, può essere causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare la morte, ma per affermare ciò, occorrerà la prova dell'interruzione del nesso di causalità, una prova come noto estremamente rigorosa¹⁴.

¹³ In un caso di maltrattamenti susseguiti dal suicidio della vittima, Corte di Cassazione, 29 gennaio 1919, ric. Niccoli, rel. Caringi, ritenne insostenibile che il nesso di causalità potesse ritenersi spezzato dalla interposta volontà suicida o da una causa mediata cioè che produsse la morte; "non è a distinguere tra cause immediate e cause mediate, la imputabilità di esse non consistendo nella maggiore vicinanza dell'effetto lesivo ma nell'essere fattori dell'evento stesso".

¹⁴ L'espressione causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, sembra fare riferimento ad una serie causale del tutto autonoma, vale a dire ad una causa che opera a prescindere da qualsiasi legame con una precedente azione del soggetto; senonché, se si adottasse una tale interpretazione, di particolare rigore, il secondo comma dell'art.41 c.p. finirebbe con il diventare superfluo; in base al principio ermeneutico della conservazione delle norme si impone, dunque, una diversa interpretazione; in particolare, la disposizione in parola deve essere intesa come norma che tende a temperare gli eccessi punitivi derivanti da un'applicazione rigorosa del criterio condizionalistico. In questa prospettiva, si ritiene (F.ANTOLISEI, Manuale di diritto penale MILANO,2003,253; in giurisprudenza tra le tante CASS.19 dicembre 1996, in Cass. Pen.1998,117, pure citata da F.Antolisei), che il rapporto di causalità deve ritenersi escluso, "quando l'evento è stato determinato dal sopravvenire di fatti completamente imprevedibili, cioè, di fatti che presentino il carattere di assoluta anormalità" o, quando nel processo produttivo, "si inserisca un fatto che costituisce una deviazione della regola e cioè un avvenimento straordinario" o, quando, "secondo il comune modo di giudicare, il fatto straordinario sopravvenuto assuma il ruolo di vera causa del risultato e il precedente venga considerato una semplice occasione" o, quando, in definitiva, "il risultato sia dovuto ad un avvenimento assolutamente anormale (rarissimo) o al sopravvenire di un avvenimento eccezionale"; in questi casi, il nesso di causalità non risulterà interrotto dal punto di vista naturalistico, ma lo sarà dal punto di vista giuridico, secondo l'interpretazione correttiva proposta.

La condotta del terzo potrebbe configurare una mera compartecipazione al suicidio: in questo caso il terzo potrà essere chiamato a rispondere di istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.)¹⁵.

Tale condotta, inoltre, potrebbe produrre l'evento della morte, come evento diverso da quello voluto¹⁶; in questo caso, il terzo, potrebbe essere chiamato

¹⁵ Occorre avvertire (E.FERRI, L'omicidio suicidio, responsabilità giuridica, UTET,1925,519) che è necessaria una grande cautela e una grande misura nell'applicazione di questa penalità. Il suicidio è un atto giuridicamente lecito e la partecipazione ad esso dovrebbe in linea di principio essere considerata anch'essa giuridicamente lecita. È la legge che punisce l'ausiliatore nonostante presti aiuto ad un'azione ritenuta lecita. E la scelta del legislatore non appare molto chiara. Si vuol dire che l'applicazione indiscriminata della norma, potrebbe condurre a delle condanne ingiuste. Si consideri anche che, di fronte allo stesso fatto, a seconda dei casi, il partecipe può rispondere, ora per istigazione o aiuto al suicidio, ora per omicidio volontario; l'istigazione o l'aiuto al suicidio, infatti, diventa omicidio, se il suicida è minore degli anni quattordici o comunque è privo della capacità d'intendere o di volere. Nei casi in cui il reo agisca con evidente malignità, come nel caso in cui ad esempio voglia vendicarsi o lucrare una successione, con perfida induzione della vittima al disperato proposito di uccidersi, l'azione è più vicina all'omicidio che alla istigazione al suicidio. Ugualmente nel caso in cui il reo agisca con evidente malvagità ponendo in essere colpi morali attraverso la diffamazione o la calunnia o la divulgazione di immagini o video riservati o comunque con mezzi tendenti a causare un trauma psichico, conducente la vittima alla disperazione suicida l'azione del colpevole è più vicina all'omicidio cd fraudolento che all'istigazione al suicidio; di grande difficoltà è l'accertamento dell'esistenza della volontà del suicidio quando il movente è in grado di giustificare allo stesso modo un'azione omicida diretta; ne deriva una forte incertezza applicativa, poiché la legge sembra unificare sotto la stessa sanzione i casi diversi di chi aiuta al suicidio "per motivi pietosi o motivi onesti e rispettabili" e chi aiuta al suicidio "per vendetta cupidigia o odio" e, perciò, commette un omicidio fraudolento sotto parvenza di omicidio suicidio ed è punito con la pena più lieve di cui all'art.580 c.p.. La figura in esame, in definitiva, finisce per essere troppo severa per i disgraziati meritevoli di perdono e troppo mite per gli omicidi fraudolenti.

¹⁶ In tema di maltrattamenti in famiglia - è stato affermato, da un lato, sussistente il nesso causale tra la condotta di maltrattamenti e il suicidio della vittima se questo è posto in essere come rimedio alle continue sofferenze psico-fisiche e non ha una causa autonoma e successiva che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile (CASS. Sez. 6, n. 12129/2007); dall'altro, che l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio, ne richiede la prevedibilità in concreto come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo da escludere che sia stato oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima (CASS. Sez. 6, n. 44492/2009). In tema di usura sono stati posti a carico degli usurai l'omicidio della moglie e del figlio da parte della persona vittima di usura, suicidatasi subito dopo l'omicidio ex art. 586 cod., escludendo che il gesto omicidiario-suicidiario possa ritenersi frutto di un collegamento puramente occasionale rispetto al delitto principale e affermandone

a rispondere della morte come conseguenza di altro delitto (art.586 c.p.) o a titolo di omicidio preterintenzionale, se il suicidio sia indotto attraverso le percosse o le lesioni o come circostanza aggravante di un determinato delitto (delitto aggravato dall'evento)¹⁷.

La condotta del terzo, infine, potrebbe configurare un'ipotesi di omicidio colposo.

Si è parlato volutamente di "condotta" del terzo per includervi i casi dell'azione¹⁸ e i casi dell'omissione¹⁹.

invece la prevedibilità (da dimostrare in concreto) poichè in caso di usura la vittima ben può essere esposta al rischio di trovarsi di fronte alla drammatica, alternativa tra un'esistenza disperata e la morte (CASS. Sez. 1, n. 11055/1998 , secondo cui, l'affermazione di responsabilità dell'agente, per l'evento non voluto, deve necessariamente ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità, concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base.)

¹⁷ Assumono rilevanza in particolare i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.), che la giurisprudenza ha ritenuto configurabili anche nella comunità penitenziaria; il reato di tortura (art.613 bis c.p.) e il reato di sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni (art.605 comma 2 n.2 c.p.).

¹⁸ Come nel caso di scuola del farmacista che vende un veleno ad un conoscente, in violazione delle norme che disciplinano la vendita dei veleni, veleno con il quale poi la persona si toglie la vita In un precedente del 1964 la Cassazione (CASS.688/1964) ha stabilito che "il nesso di causalità tra il fattore remoto e l'evento è escluso allorchè nel processo produttivo in corso del fattore remoto si inserisca un fattore sopravvenuto, indipendente o collegato, che, per la sua anormalità, atipicità ed eccezionalità, rispetto all'evolversi ordinario di quel processo produttivo, si presenti a guisa di un avvenimento imprevedibile e, quindi, fortuito, sempre in relazione alla azione od omissione remota. Pertanto, il farmacista, che, nell'esercizio della sua attività, venda una sostanza medicinale velenosa, senza ricetta medica, non può, per questa sola manchevolezza, rispondere a titolo di colpa della morte per suicidio, poi verificatasi, mediante quel veleno.

¹⁹ In quest'ultimo caso, secondo le nostre regole penali, sarà altresì necessario individuare una posizione di garanzia ossia sarà necessario provare l'esistenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, come, ad esempio, nel caso del medico psichiatra che, avendo in cura la persona ammalata, omette di adottare delle cautele necessarie a prevenire un suicidio e a salvare la vita della persona ammalata; CASS. n.43476/2017: "Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo di un medico del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per il suicidio di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica, avvenuto qualche ora dopo che la paziente, presentatasi in ospedale dopo avere ingerito un intero flacone di Serenase, era stata dimessa dal medico, senza attivare alcuna terapia e alcun meccanismo di controllo).".

E quando un detenuto si toglie la vita in carcere, la rilevanza penale della condotta del terzo, sarà, appunto, ipotizzabile nelle direzioni che si sono accennate, ossia, tra l'istigazione o l'aiuto al suicidio (art.580 c.p.), la morte in conseguenza di altro delitto, il delitto aggravato dall'evento e l'omicidio colposo.

Tra le varie ipotesi contestualizziamo alcune considerazioni sull'istigazione al suicidio e sull'omicidio colposo.

Potrebbe accadere che sia un detenuto a determinare il proposito suicida o ad agevolare l'esecuzione di un suicidio in carcere.

In un importante studio sul suicidio in carcere²⁰ pubblicato qualche anno fa sulla Rassegna penitenziaria e criminologica, invero tutto orientato verso la spiegazione del fenomeno del suicidio in carcere in termini solo vittimistici (nel senso di ritenere sempre una vittima l'autore del suicidio in carcere), sono stati evidenziati almeno otto differenti possibili significati del gesto suicida in carcere; tra questi significati, che riassumerebbero le principali teorie psicoanalitiche sull'argomento, non è preso in considerazione uno dei fattori più inquietanti del suicidio in carcere che è quello dell'induzione al suicidio, come soluzione del conflitto delinquenziale, ossia quel fenomeno dell'omicidio suicidio collegato alle dinamiche dello scontro tra bande di criminali e che "pacifica la guerra tra bande" e mette fine ai conflitti impedendo altri omicidi nella guerra di mafia.

È ipotizzabile, infatti, una istigazione o un aiuto al suicidio, non come aiuto al gesto disperato indotto anche dalla costrizione del carcere, ma per attuare una precisa strategia criminale che si avvale non solo dei fatti di violenza etero diretta ma anche dei fatti di violenza auto diretta quando è necessaria per salvare gli amici i parenti o la famiglia²¹.

CASS.n. 33609/2016: "Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l'obbligo - quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie - di apprestare specifiche cautele. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva affermato la responsabilità di un medico del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per il suicidio di una paziente, ricoverata con diagnosi di disturbo bipolare in fase depressiva, nei confronti della quale aveva omesso di assicurare una stretta e continua sorveglianza, sebbene le notizie anamnestiche e la diagnosi di accettazione avessero reso evidente il rischio suicidiario). In motivazione: il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente (anche là dove quest'ultimo non sia sottoposto a ricovero coatto), con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele (Conf. CASS.Sez. 4 n. 48292/2008).

²⁰ P.BUFFA, Il suicidio in carcere: la categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa, Rassegna penitenziaria e criminologica, 2012, 7 e segg..

²¹ In una scena del famoso film "Il padrino", un avvocato fa visita ad un detenuto mafioso che aveva deciso di collaborare con la giustizia senza poi in aula farlo

Molti suicidi che avvengono in carcere, andrebbero studiati proprio sotto questo punto di vista: esiste la possibilità che il suicidio in carcere sia un obiettivo della delinquenza specie quella organizzata e che la pratica del suicidio venga agevolata proprio per il raggiungimento di tali obiettivi; l'aumento dei suicidi in carcere, riportato dall'opinione pubblica quasi unanimemente alle disperate condizioni della detenzione in carcere, può avere una diversa chiave di lettura ed essere collegato alla strategia criminale, senza escludere che proprio inducendo al suicidio, gli stessi detenuti potrebbero approfittare delle fragilità altrui, per pretendere trattamenti penitenziari migliori; e, francamente, finora si è parlato spesso e tanto di ciò che manca ai detenuti in carcere, ma nessuno ha parlato e parla di ciò che hanno i detenuti o possono avere in carcere.

Altro aspetto da non sottovalutare è il cd "suicidio d'onore"²²: finora si tratta di un'ipotesi giornalistica²³, così formulata: "ciò che per tutti gli altri detenuti rappresenta l'estremo gesto di debolezza e fragilità, per alcuni detenuti capi mafia, il suicidio può diventare un segno di forza, una sfida, quella finale, per non accettare la resa, per non subire la sconfitta, per non provare la vergogna. E per comunicare alla propria gente che - per uomini speciali ed eletti come loro - una soluzione c'è sempre. Senza più speranze e senza più futuro, i mafiosi del terrore e delle stragi scelgono la via della morte. Già li chiamano i "suicidi d'onore".

Tutto il contrario di quella morte per mano propria dell'imputato, come solenne omaggio alle ragioni o alla maestà della giustizia.

Un suicidio che l'organizzazione malavitosa potrebbe anche reclamare per legittimare una successione nel ruolo di capo.

Come si vede in questi casi siamo di fronte ad ipotesi che sono più vicine all'omicidio che all'istigazione o all'aiuto al suicidio.

effettivamente; l'avvocato induce il detenuto a togliersi la vita per ottenere la sopravvivenza della sua famiglia, destinata allo sterminio, dopo aver tradito l'organizzazione mafiosa.

²² Suicidio d'onore per il padrino, La Repubblica, 20 luglio 1997, www.repubblica.it si riportano alcuni passi dell'articolo pubblicato sul quotidiano Repubblica, rimasti famosi: "sarebbe eccessivo affermare che dentro Cosa Nostra corleonese sia passata una vera e propria "linea" per favorire in qualche modo le scelte estreme, per indurre al suicidio i mafiosi ormai irrimediabilmente condannati a vivere per sempre in carcere.". "Ciò che per tutti gli altri rappresenta l'estremo gesto di debolezza e fragilità, al di là di ogni apparenza per loro diventa segno di forza. E' una sfida: quella finale. Per non accettare la resa. Per non subire la sconfitta. Per non provare la vergogna. E comunicare alla propria gente che - per uomini speciali ed eletti come loro - una soluzione c'è sempre. Senza più speranze e senza più futuro, i mafiosi del terrore e delle stragi scelgono la via della morte. Già li chiamano i "suicidi d'onore"

²³ Non ho rinvenuto precedenti specifici sul tema nei repertori di giurisprudenza che ho potuto consultare.

Detto questo, può anche accadere che un detenuto al di fuori di scenari strategici, scelga di farla finita e, piuttosto che essere contrastato, riceva aiuto dai compagni di detenzione, eludendo i controlli del personale; può accadere che sia un familiare a consegnare durante il colloquio una dose di veleno con la quale poi il detenuto si tolga la vita o può accadere che i compagni di detenzione assistano passivamente o rimangano inermi, mentre il detenuto si suicida magari in bagno, mentre nella stanza sono presenti altri detenuti intenti a giocare a carte; assistere passivamente al suicidio senza intervenire o intervenire appositamente in ritardo per lasciare che il proposito si attui, potrebbe costituire istigazione o aiuto al suicidio.

In altri casi ancora il suicidio può avvenire, come in effetti in alcuni casi è avvenuto, in situazioni di omesso controllo e vigilanza imposti in modo specifico sulla vittima. In questa ipotesi si parla di omicidio colposo, piuttosto che di aiuto al suicidio, attraverso la prova della colpa (artt.113 e 589 c.p.) dovuta a negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza della normativa regolamentare, attinente al trattamento e alla sorveglianza dei detenuti specie di quelli che manifestano una difficoltà di adattamento superiore alla norma o di quelli esposti al rischio di suicidio; in particolare, non impedire che un detenuto, affetto da disturbo bipolare e da disturbo borderline di personalità, esposto a significativo rischio suicidario, si suicidi all'interno di un carcere potrebbe equivalere a determinarne la morte e, quindi, a far meritare la qualifica di assassino al responsabile.

Quando c'è un tale caso di suicidio, pensare che si possa arrivare ad ipotizzare un omicidio sembra di per se una contraddizione logica.

Se una persona si toglie la vita, come è possibile pensare che la stessa persona sia stata ammazzata da qualcuno?

Più logico sarebbe ipotizzare che quando una persona si toglie la vita, qualcun altro possa averla istigata o aiutata; più razionale ci appare l'ipotesi dell'omicidio fraudolento; più improbabile logicamente invece ci appare un passaggio dal suicidio all'omicidio colposo.

Ma la nostra legge penale porta nel suo grembo il frutto dell'imputazione giudiziaria ossia di quella imputazione che è più opera del giudice che opera della legge e il terreno dell'imputazione colposa è un terreno fecondo per tali imputazioni.

Così, a capitolare sul fronte dell'imputazione per omicidio colposo in caso di suicidio, nell'esperienza giudiziaria italiana è sicuramente il medico psichiatra, chiamato a rispondere dell'omicidio (colposo) del paziente che si è tolto la vita.

In un caso deciso²⁴ il medico psichiatra è stato condannato per omicidio colposo per il suicidio di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica, avvenuto qualche ora dopo che la paziente, presentatasi in ospedale

²⁴ CASS. Sez.4, n.43476/2017 cit. vedi nota19.

dopo avere ingerito un intero flacone di Serenase, era stata dimessa dal medico, senza attivare alcuna terapia e alcun meccanismo di controllo.

In un altro caso pure deciso²⁵ il medico psichiatra è stato condannato per omicidio colposo per il suicidio di una paziente, ricoverata con diagnosi di disturbo bipolare in fase depressiva, nei confronti della quale aveva omesso di assicurare una stretta e continua sorveglianza, sebbene le notizie anamnestiche e la diagnosi di accettazione avessero reso evidente il rischio suicidario.

Secondo la giurisprudenza²⁶ il medico psichiatra e gli operatori sanitari di tale settore specialistico, hanno il dovere di tutelare il soggetto debole o il paziente con malattia mentale, non solo rispetto agli atti etero-lesivi, ma anche rispetto a quelli pregiudizievoli per sé stesso.

Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso.

Il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente anche là dove quest'ultimo non sia sottoposto a ricovero coatto, con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele²⁷.

Abbiamo quindi che il medico psichiatra secondo il ragionamento dei giudici italiani, in caso di suicidio del paziente può rispondere di questa morte come se fosse *l'assassino* del paziente ossia per averlo fatto morire nonostante questi si sia ammazzato da solo.

E ne può rispondere per colpa, poiché il medico ha un obbligo di controllo o di protezione sul paziente e, quindi, qualora ometta di intervenire o intervenga con modi sbagliati, è un assassino, un omicida.

Accanto al medico psichiatra più di recente si ha notizia della formulazione di accuse di omicidio colposo nei confronti di operatori penitenziari a fronte di casi di suicidio di detenuti avvenuti in carcere.

Si tratta alcune volte di imputazioni di cooperazione nell'omicidio colposo (113 e 589 c.p.) basate sull'accertamento di negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza della normativa regolamentare, attinente al trattamento e alla sorveglianza dei detenuti, manifestanti una difficoltà di ambientamento particolarmente significativa o evidenziata da un esperto e, quindi, esposti a rischio di suicidio; così come sopra detto, non impedire che un detenuto, affetto da un evidente disturbo ed esposto a significativo rischio

²⁵ CASS. Sez.4, n.33609/2016 cit. vedi nota19.

²⁶ CASS. Sez. 4, n. 43476 del 18/05/2017, cit.; CASS.Sez. 4, n. 33609/2016 Cit.; CASS. Sez. 4, n. 14766 del 03/02/2016; CASS. Sez. 4, n. 48292/2008.

²⁷ CASS. Sez. 4, Sentenza n. 48292/2008 Cit..

suicidario, si suicidi all'interno di un carcere, può equivalere a determinarne la morte e quindi a meritare la qualifica di assassino.

Tali accuse non hanno finora determinato la formazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma costituiscono precedenti pericolosi, in un ambiente (il carcere) dove il suicidio, che è un gesto estremo dell'uomo, avviene in un contesto altrettanto estremo, precostituito per legge per il funzionamento del sistema penale e dove si pratica o dovrebbe praticarsi la pena legale, che chiude, limita, priva il condannato di qualcosa e lo espone a subire un'alterazione del proprio equilibrio psico-fisico, per volontà della legge.

Il problema è che nell'ordinamento italiano la responsabilità per colpa ha un fondamento razionale e costituzionale piuttosto fragile.

Il discorso su questo piano, si fa complicato perché è davvero difficile capire come possa e in che modo, un giudice dire all'imputato: sei in colpa e quindi meriti una condanna.

La colpa, si insegna, consiste in una inosservanza²⁸ e, precisamente, nell'inosservanza delle precauzioni doverose²⁹.

Il giudizio di imputazione è un giudizio di natura schiettamente normativa³⁰. All'agente si muove il rimprovero di non aver osservato le norme di comportamento necessarie a prevenire la lesione di beni giuridici.

Il giudice dice all'imputato: "tu non sei stato cauto e diligente come avresti dovuto"³¹.

La possibilità di questo rimprovero costituisce, nei casi previsti dalla legge, la ragione stessa della punibilità del fatto colposo.

Il legislatore limita ad alcuni reati soltanto l'incriminazione a titolo di colpa. Fuori dai casi previsti dalla legge la violazione di una norma cautelare non può dar luogo a sanzione criminale ma può dar luogo ad altro tipo sanzioni. Il che significa che a differenza del malvagio, la perseguibilità penale dell'incauto non è generale; ne deriva che non è soltanto la rimproverabilità della violazione di una norma cautelare a costituire il fondamento del reato colposo; tale rimproverabilità deve pur sempre collegarsi ad un'azione che presenti più intense potenzialità perturbatrici dell'armonico svolgimento della vita sociale³², secondo valutazione tipica del legislatore.

²⁸ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, MILANO, 2003, 373.

²⁹ Per F. ANTOLISEI, cit., 375 non tutte le leggi ma solo quelle cautelari ossia quelle volte a prevenire che accadano eventi dannosi per i terzi, possono essere fonte di responsabilità colposa, inoltre, per lo stesso autore, (ANTOLISEI cit., pag. 378) non tutti gli eventi dannosi che si siano verificati a causa di tale inosservanza possono essere posti a carico di chi agisce, ma solo quelli che la norma stessa mirava a prevenire.

³⁰ G. FIANDACA E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, BOLOGNA, 2004, 524.

³¹ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Cit., 373

³² E. ALTAVILLA, *Delitti contro la persona*, in *Trattato di diritto penale VALLARDI*, Cit., 111.

La ricerca di un fondamento razionale all'incriminazione dei delitti colposi è questione che si agita da sempre nella dottrina penalistica; si richiama a tal proposito il pensiero della più antica e autorevole dottrina³³ italiana, secondo cui nei fatti colposi trovasi "evidente ed incontrastabile il danno sociale" ossia "un danno immediato, con un danno mediato consistente nel malo esempio dei trascurati e nell'allarme degli onesti operativo di una diminuzione palpabile della opinione della propria sicurezza"; ed, invero, si precisa ulteriormente in dottrina³⁴, la colpa "deve dar luogo ad una sanzione punitiva sia per reprimere quella certa pericolosità che in essa si manifesta sia per creare una norma di condotta per tutti gli appartenenti ad un consorzio sociale norma di condotta che armata di sanzione avrà la forza di inibizione o di eccitazione dei poteri associativi".

L'ordinamento, quindi, richiede che qualsiasi soggetto nei propri comportamenti umani si attenga alle regole precauzionali e in alcuni casi la violazione di queste regole può dar luogo all'applicazione di una sanzione criminale; si afferma³⁵: "l'estendersi sempre più e il complicarsi dell'ingranaggio sociale e delle relazioni tra gli uomini, nonché l'enorme progresso e il diffondersi degli strumenti meccanici, impongono ad ogni uomo sempre maggiore l'obbligo sociale della cautela e della vigilanza sopra se stesso, per non porre a repentaglio con la negligenza propria o colla soverchia ed egoistica preoccupazione di se medesimo, i beni o interessi giuridici altrui. L'uomo che viola le leggi della comune prudenza e diligenza", regole, oggi, sempre più trasfuse in testi normativi³⁶, "cagionando lesioni degli altri diritti socialmente apprezzabili, l'uomo non curante degli altri e tutto intento a sé medesimo, viene meno al dovere sociale della cooperazione e della solidarietà umana e rivela in sé tali difetti di volontà e talora della semplice attenzione, da manifestarsi socialmente inadatto e pericoloso" e pertanto "valgono qui senz'altro le ragioni della difesa sociale" e del diritto penale, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

La dottrina moderna³⁷ osserva, però, che l'individuazione di un fondamento essenzialmente normativo nella colpa penale, finisce con il disvelare, quanto meno nei casi di colpa incosciente, un giudizio di imputazione basato su un

³³ F.CARRARA, Opuscoli, III, pag.68 (lettera all'Avv. Tribolati, riportato da FLORIAN Parte generale del diritto penale in Trattato di diritto penale, Vallardi,1934 473.

³⁴ E.ALTA VILLA, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale, Cit.,128.

³⁵ E.FLORIAN, Parte generale del diritto penale, in Trattato di diritto penale, Vallardi,1934, 474.

³⁶ Nella realtà moderna, si assiste al fenomeno di una crescente positivizzazione di regole di prudenza intesa a disciplinare e imbrigliare le situazioni di pericolo più tipiche e praticamente più rilevanti: si pensi al settore della circolazione stradale e della prevenzione degli infortuni sul lavoro (G.FIANDACA E.MUSCO, Diritto penale, parte generale, BOLOGNA,2004,506).

³⁷ G.FIANDACA E.MUSCO, Diritto penale Parte generale, Cit.,599; FIORELLA, Responsabilità penale E.d.D.,1309.

accertamento oggettivo o eccessivamente oggettivistico, piuttosto che soggettivo. La struttura della colpa quale mera inosservanza, finisce per essere ricostruita a prescindere da connotazioni psicologiche in senso stretto o a prescindere dal legame psicologico personalistico reale tra fatto e suo autore³⁸; essa si rivela come intrinsecamente inidonea a rappresentare esaustivamente la necessità di un compiuto giudizio di personalizzazione come base del rimprovero; c'è il rischio evidente che la colpa incosciente venga punita pur in assenza di un effettivo legame psicologico fatto – autore al quale ultimo in fondo si rimprovera di non aver impersonato il ruolo sociale di persona diligente e avveduta.

Di qui la spiegazione del perché solo alcuni dei reati dolosi sono puniti anche a titolo di colpa e la formazione in seno alla dottrina³⁹ del convincimento della necessità di una limitazione della responsabilità colposa ai casi più gravi ed estremi se non addirittura la formulazione della proposta della depenalizzazione di tutti i fatti riconducibili a tale tipo di coefficiente soggettivo.

Tali atteggiamenti della dottrina moderna, più sensibile, evocano le preoccupazioni della più antica dottrina tradizionale⁴⁰ che sul terreno della

³⁸ L'individuazione del fondamento della colpa nell'inosservanza delle regole di cautela, non deve far dimenticare che sussiste pur sempre una componente soggettiva nella responsabilità colposa (si tratta del delicato giudizio di soggettivizzazione della misura della colpa); tale componente è particolarmente evidente nelle ipotesi di colpa cosciente. Si tratta secondo accreditata dottrina (G.FIANDACA E.MUSCO, Cit.600) della seconda misura del dovere di diligenza; una volta accertata in sede di tipicità la violazione del dovere oggettivo di diligenza alla stregua dell'homo eiusdem condicionis et professionis, il rimprovero di colpevolezza dovrà essere fatto dipendere dall'accertamento dell'attitudine del soggetto che ha in concreto agito ad uniformare il proprio comportamento alla regola di condotta violata; tale verifica, avverte la stessa dottrina, dovrebbe tener conto del livello individuale di capacità esperienza e conoscenza del singolo agente; *dovrebbe* dice la dottrina, perché anche in sede di personalizzazione del giudizio di colpa, non si potrà rinunciare ad un certo grado di oggettivizzazione o generalizzazione se non a pena di finire per giustificare ogni azione colposa e quindi di rinunciare inammissibilmente alle esigenze di prevenzione sullo specifico terreno della responsabilità colposa; si tratta secondo le precisazioni di autorevole dottrina penalistica moderna (FIORELLA, cit.,1312) di un irrinunciabile grado di oggettivizzazione, distinguibile comunque dall'astrazione insita nella logica del versari in re illicita; un conto è l'astratta prevedibilità deducibile dalla violazione della norma; un altro conto è astrarre muovendo da una situazione contingente, con la possibilità che ne deriva di vagliare tutte le circostanze anche anomale che in uno schema legislativo non possono trovare luogo.

³⁹ G.V. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, in Studi urbinati 1977-78,339.

⁴⁰ E.ALTAVILLA, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale VALLARDI, Cit. ,129. Secondo questo Autore per esempio alla reità colposa per imperizia sarebbe

repressione dei reati colposi avvertiva la necessità di “agire nei limiti del giusto e con mezzi adeguati”⁴¹.

più opportuna una risposta in termini di “interdizione dalla loro professione per un periodo più o meno lungo obbligandoli a colmare le lacune della loro cultura e ad acquistare una maggiore abilità tecnica”.

⁴¹ CASS. Sez.4 n.16237/2013, di cui si riporta la mirabile motivazione: “occorre partire dalla considerazione che la fattispecie colposa ha necessità di essere eterointegrata non solo dalla legge, ma anche da atti di rango inferiore, per ciò che riguarda la concreta disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che in vario modo fondano il rimprovero soggettivo. La discesa della disciplina dalla sfera propriamente legale a fonti gerarchicamente inferiori che caratterizza la colpa specifica, contrariamente a quanto si potrebbe a tutta prima pensare, costituisce peculiare, ineliminabile espressione dei principi di legalità, determinatezza, tassatività. La fattispecie colposa, col suo carico di normatività diffusa, è per la sua natura fortemente vaga, attinge il suo nucleo significativo proprio attraverso le precostituite regole alle quali vanno parametrati gli obblighi di diligenza, prudenza, perizia. Questo stato delle cose traspare se guardiamo alla storia dell'istituto. Con la rivoluzione francese si afferma la signoria della legge come antidoto contro i privilegi dell'antico regime; e nello stesso contesto storico, nel codice napoleonico, la colpa cessa di essere generica imprudenza e diventa anche violazione di leggi, regolamenti, ordini. Questa stessa normativa noi ritroviamo nei codici preunitari, nel codice Zanardelli e, infine, nel codice Rocco: nulla è sostanzialmente mutato nelle moderne definizioni legali della colpa. Come la signoria della legge era l'antidoto contro radicati privilegi, la specificazione della norma cautelare era ed è ancora l'antidoto più forte contro l'imponderabile soggettivismo del giudice ed è quindi garanzia di legalità, imparzialità, prevedibilità delle valutazioni giuridiche. Naturalmente, la fiducia che noi possiamo avere nella colpa specifica non può essere illimitata. Anche a questo proposito la storia è maestra. Essa ci mostra che per tutto l'ottocento e fino alla metà dello scorso secolo, prima che alcuni giuristi svelassero le sottili connessioni che si nascondono dietro questa fattispecie un pò oscura e misteriosa, la colpa specifica è stata intesa in guisa deteriore, essendo fondata sul disvalore d'azione, sulla violazione della regola cautelare. L'evento è stato visto come condizione obiettiva di punibilità e questo ha messo in ombra i valori costituzionali ai quali noi ora ci ispiriamo. La riflessione teorica ci ha spiegato che la colpa specifica non si radica nella sola violazione di una prescrizione ma implica anche la comprensione, con l'aiuto del sapere scientifico, dei molteplici intrecci causali che connettono la condotta all'evento. Noi, ora, parliamo tranquillamente di nesso di prevenzione, di nesso di rischio, di evitabilità in concreto dell'evento, di causalità della colpa. Queste sintetiche espressioni, con il loro carico di sofisticata teoria, valgono da sole a farci intendere quanto importante e sovente intricata sia la connessione tra l'evento illecito e la violazione della prescrizione cautelare: nell'evento, si afferma in breve ed efficacemente, si deve essere concretizzato il rischio che la cautela intendeva evitare. Quest'ordine concettuale è penetrato nella giurisprudenza di legittimità e costituisce un'importante parte della teoria della colpa. Sebbene la colpa specifica costituisca la forma più evoluta e determinata d'imputazione, della colpa generica, pur con il suo inevitabile carico di preoccupante vaghezza, non è proprio possibile fare a meno. Essa è parte vitale ma per certi versi inquietante dell'illecito colposo. Con la colpa

Ciò detto occorre anche accennare che sebbene sia l'oggettivo contrasto della condotta umana con una regola cautelare a connotare la colpa penale, per la configurazione del reato colposo e dell'omicidio colposo occorrerà pur sempre una valutazione di carattere soggettivo.

In verità, secondo alcuni, occorrerebbe prendere atto dell'impossibilità di riscontrare un coefficiente psicologico in tale forma di colpevolezza e che la colpa penale rilevarebbe senza che vengano in considerazione i processi psichici che hanno interessato l'agente.

Secondo altri l'accertamento della colpa dovrebbe seguire due fasi e in questo senso si parla di *doppia misura della colpa*, cioè, mentre in sede di tipicità si accerterebbe la violazione del dovere oggettivo di diligenza commisurato alla stregua dell'agente modello, rimarrebbe da verificare in sede di colpevolezza se il soggetto che ha agito in concreto era in grado (secondo il suo individuale potere di agire) di impersonare il tipo ideale di agente collocato nella situazione data; una volta accertata in sede di tipicità la violazione del dovere oggettivo di diligenza enucleato alla stregua dell'homo eiusdem professionis et condicionis, il rimprovero di colpevolezza verrebbe fatto dipendere dall'accertamento dell'attitudine del soggetto che ha in concreto agito a uniformare il proprio comportamento alla regola di condotta violata e tale verifica dovrebbe tener conto del livello individuale di capacità esperienza e conoscenza del singolo agente (cd. misura soggettiva)⁴².

Insomma, si valuta se il carico di responsabilità configurato alla stregua dell'agente modello è effettivamente sostenibile dal soggetto che ha agito in concreto.

Altri ⁴³ ancora, pur non disconoscendo l'esigenza di tale doppia misura della colpa, ritengono che il problema della colpa sia quello di stabilire fino a che punto possa giungere l'esigenza di personalizzazione del rimprovero (di colpa); e, infatti, percorrendo questa strada c'è il rischio di giustificare ogni

generica dobbiamo in qualche modo fare i conti, perchè è illusorio pensare che ogni contesto rischioso possa trovare il suo compiuto governo in regole precostituite e ben fondate, aggiornate, appaganti rispetto alle esigenze di tutela. Qui si annida un grande pericolo: il giudice prima definisce le prescrizioni o l'area di rischio consentito e poi ne riscontra la possibile violazione, con una innaturale sovrapposizione di ruoli che non è sufficientemente controbilanciata dalla terzietà. Di tale pericolo occorre avere consapevolezza."

⁴² Afferma F.ANTOLISEI, cit. 377: il giudice non deve ripetere nella sua mente la valutazione del reato: "egli terrà conto anche delle conoscenze che era legittimo presumere in quell'individuo data la sua posizione sociale e l'attività che egli svolgeva. Terrà conto altresì delle particolari condizioni del soggetto, come la sordità la miopia et similia, a meno che queste non fossero tali da far apparire imprudente l'esercizio dell'attività svolta. Ne discende che il giudizio sulla prevedibilità è relativo l'evento può essere prevedibile per una persona e non per un'altra.

⁴³ G.FIANDACA E. MUSCO, cit. 600.

azione colposa con un'inammissibile rinuncia alle esigenze di prevenzione sullo specifico terreno della responsabilità colposa; ed ecco come anche in sede di personalizzazione del giudizio di colpa debba comunque farsi astrazione da alcune caratteristiche dell'agente concreto con la conseguenza di assumere a punto di riferimento pur sempre un soggetto ideale un soggetto immaginato al posto dell'agente concreto e simile a lui, non in tutto ma soltanto in alcune qualità personali; anche il giudizio più personalizzato non può perciò rinunciare a un certo grado di oggettivizzazione o generalizzazione; tale giudizio sarà più o meno astratto o generalizzato a seconda che prevalgano o meno le esigenze di prevenzione generale sul principio di colpevolezza; rimane affidato, in definitiva, al giudice l'equilibrato bilanciamento tra difesa sociale e principio di colpevolezza.

Applicando tali parametri della colpa, peraltro parziali, al campo specifico del nostro esame, ossia, all'imputazione di omicidio colposo per suicidio di un detenuto commesso in carcere, ne deriva un quadro oltremodo incerto.

La costrizione costituisce di per se un evento stressante che determina conseguenze perturbatrici sull'animo umano; per quanto possa essere forte o accettare di finire in carcere per aver scelto di fare il bandito, l'uomo incarcerato subisce una modificazione del proprio modo di vivere che ha ripercussioni sulla sua personalità.

Un suicidio riconducibile al solo fatto dell'incarcerazione non potrebbe essere posto a carico del custode.

Un suicidio, in una situazione accentuata di rischio, rilevata da un esperto, potrebbe invece condurre all'accertamento di una responsabilità colposa.

A questo proposito, occorre considerare che l'Amministrazione, si muove e si è mossa, per individuare le regole di diligenza e di prudenza che devono essere osservate nei trattamenti penitenziari per prevenire il rischio del suicidio.

La Conferenza Stato – Regioni ad esempio⁴⁴, ha predisposto una sorta di regolamento, demandando poi alle singole realtà locali l'attuazione del piano nazionale per la prevenzione del rischio suicidario.

Ma un tale impegno di prevenzione presuppone che nelle carceri si pratici una pena legale.

Si deve invece dubitare che ciò avvenga nelle nostre carceri.

La costrizione che si pratica nelle nostre carceri, infatti, non sempre è riconducibile all'attuazione di una pena legale, ossia, all'applicazione di un trattamento legale individuale prefigurato dalla legge (salvi i necessari adattamenti in funzione delle singole individualità).

⁴⁴ Conferenza Unificata del 27.07.2017: Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti". (SALUTE). Repertorio Atti n.: 81/CU del 27/07/2017.

Accade di frequente che, per svariate ragioni, quella pena legale subisce delle deviazioni.

Come nel caso della mancata concessione di spazi adeguati per l'esecuzione della pena, il più delle volte dovuta alle assegnazioni di detenuti alle singole realtà penitenziarie del Paese (gestite dal livello centrale o regionale di responsabilità) in deroga o oltre la capienza del singolo istituto stabilita con decreto Ministeriale e, quindi, effettuata illegittimamente.

Si ha, quindi, come l'impressione che, nonostante lo sforzo compiuto per l'individuazione di pratiche virtuose, volte a prevenire il rischio concreto del suicidio, questo Piano nazionale di prevenzione, sia solo lo schermo del fallimento del sistema penitenziario italiano o un modo per trovare un capro espiatorio in un ambito (le carceri) dove è ritenuto insignificante contenere il numero di detenuti ospitati nel limite del numero di posti letto prefissato per legge o per decreto attuativo.

Spetterà allora al giudice valutare di volta in volta, se le regole cautelari del Piano nazionale, in ipotesi violate in caso di suicidio di un detenuto, siano applicabili nelle realtà e nelle situazioni concrete nelle quali è maturato il suicidio; poiché una presunta violazione di una regola cautelare, può avere una spiegazione diversa da quella di una colpa locale, laddove si dimostri e si accerti l'inadeguatezza o l'indifferenza del più alto livello di responsabilità amministrativa, incapace di predisporre le misure organizzative più adatte a seconda delle singole realtà, per far fronte alle esigenze di protezione dei soggetti a più elevato rischio suicidario intercettati nel circuito penitenziario e di limitare gli ingressi dei detenuti alle capienze prefissate e alle effettive capacità di reazione delle singole realtà amministrate.

L'esito sarà incerto, ma non dubitiamo che un giudice, dotato di intelletto sano e di buon senso, potrà fare giusta applicazione dell'imputazione giudiziaria per omicidio colposo, anche in ambito penitenziario.